



COMUNE DI MUSILE DI PIAVE

Provincia di Venezia

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con delibera del C.C. n. 71 del 26 ottobre 2001,
modificato con delibera del C.C. n. 66 del 28.11.2005

INDICE DEGLI ARTICOLI

TITOLO 1 – Convocazione-numero legale-Presidenza-Pubblicità e disciplina delle sedute.

CAPO I

- Art. 1 - Esposizione delle bandiere
- Art. 2 - Adunanze consiliari: sede
- Art. 3 - Adunanze consiliari: convocazione
- Art. 4 - Pubblicità delle adunanze consiliari
- Art. 5 - Partecipazione del pubblico
- Art. 6 - Illustrazione dell'oggetto
- Art. 7 - Impossibilità a partecipare
- Art. 8 - Il Presidente del Consiglio Comunale: nomina e funzioni
- Art. 9 - Sedute consiliari: apertura e verificasi legale
- Art. 10 – Designazione scrutatori
- Art. 11 – Sedute consiliari: verifica del minimo legale in corso di seduta

CAPO II – Esame-discussione e votazione delle proposte

- Art. 12 - Programmazione dei lavori del Consiglio
- Art. 13 - Ordine della discussione
- Art. 14 - Discussione in fatti sopravvenuti di particolare importanza
- Art. 15 - Proposte di deliberazione
- Art. 16 - Modalità di intervento dei Consiglieri Comunali
- Art. 17 - Modalità di intervento del Presidente del Consiglio
- Art. 18 - Articolazione del dibattito
- Art. 19 - Pareri delle commissioni e dibattito consiliare
- Art. 20 - Intervento per fatto personale
- Art. 21 - Questione pregiudiziale e domanda di sospensiva
- Art. 22 - Richiamo all'o.d.g.
- Art. 23 - Emendamenti
- Art. 24 - Votazione delle proposte di deliberazione
- Art. 25 - Ordine di votazione

Art. 26 - Approvazione della proposta

CAPO III – Verbali delle deliberazioni-modifiche e pubblicazione

Art. 27 - Verbali delle deliberazioni

CAPO IV – Interrogazioni-Interpellanze-Mozioni-Ordine del giorno-Raccomandazioni-Risoluzioni

Art. 28 - Forme di intervento dei Consiglieri Comunali

Art. 29 - Domande d'attualità

Art. 30 - Interrogazioni

Art. 31 - Interpellanze

Art. 32 - Interrogazioni ed interpellanze: procedura

Art. 33 - Interrogazioni ed interpellanze: ordine di trattazione

Art. 34 - Interrogazioni ed interpellanze a risposta scritta

Art. 35 - Mozione

Art. 36 - Ordine del giorno

Art. 37 - Interrogazioni ed interpellanze nello stesso argomento: assorbimento

Art. 38 - Raccomandazioni

Art. 39 - Risoluzioni delle Commissioni Consiliari

CAPO V – Disposizioni varie

Art. 40 - Firmatari di proposte

Art. 41 - Consultazione generale della popolazione

Art. 42 - Revoca dei rappresentanti del Comune di Musile di Piave

Art. 43 - Adunanza "aperta" di Consiglio Comunale

Art. 44 - Svolgimento delle sedute consiliari: decisione del Presidente

Art. 45 - Diritto d'accesso dei Consiglieri Comunali

Art. 46 - Pubblicità e controllo delle deliberazioni

Art. 47 - Status dei Consiglieri Comunali

TITOLO II

CAPO VI – Gruppi consiliari e conferenza dei Presidenti di gruppo

Art. 48 - Appartenenza ai gruppi consiliari

Art. 49 - Composizione dei gruppi consiliari

Art. 50 - Nomina dei Presidenti dei gruppi consiliari

Art. 51 - Sede di attività dei gruppi consiliari

Art. 52 - Conferenza dei Presidenti di gruppo

Art. 53 - Convocazione delle conferenze dei presidenti di gruppo

Art. 54 - Funzioni della conferenza dei presidenti di gruppo

CAPO VII – Commissioni Consiliari

Art. 55 - Costituzione

Art. 56 - Composizione

Art. 57 - Esclusioni

Art. 58 - Assistenza di esperti

Art. 59 - Partecipazione

Art. 60 - Nomina del Presidente e prima convocazione

- Art. 61 - Convocazioni successive
- Art. 62 - Funzioni
- Art. 63 - Pareri
- Art. 64 - Altre funzioni: delibere quadro e progetti
- Art. 65 - Altre funzioni: relazioni su particolari problemi
- Art. 66 - Ulteriori facoltà di informazione e consultazione
- Art. 67 - Riunioni congiunte
- Art. 68 - Commissioni consiliari speciali
- Art. 69 - Commissioni consiliari speciali di indagine

COMUNE DI MUSILE DI PIAVE

Provincia di Venezia

Preambolo

Ai sensi degli articoli 26 e 27 dello Statuto, il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo del comune. Esso esercita la propria autonomia organizzativa e funzionale nell'ambito della Legge, dello Statuto e delle proprie norme regolamentari.

Il funzionamento del Consiglio, le modalità della sua convocazione, la composizione e competenza degli organi interni sono disciplinati, oltre che dalla Legge e dallo Statuto, dal presente Regolamento.

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Titolo I

CAPO I

CONVOCAZIONE - NUMERO LEGALE - PRESIDENZA - PUBBLICITA' E DISCIPLINA DELLE SEDUTE.

Art. 1

Esposizione delle bandiere

Le bandiere della Repubblica italiana, della Regione Veneto e dell'Unione Europea vengono esposte al balcone del palazzo municipale al mattino del giorno in cui ha luogo la riunione e vi restano per la durata di questa. All'interno della sala ove si svolgono i lavori del Consiglio comunale viene esposto il gonfalone del comune.

Art. 2

Adunanze consiliari: sede

Le adunanze consiliari si tengono nella sala allo scopo destinata del Palazzo comunale; solo per speciali circostanze o per giustificati motivi possono svolgersi in altra sede, in tal caso il Presidente del Consiglio, sentita la conferenza dei capi gruppo, determina di volta in volta, con apposita deliberazione, il luogo della riunione; di tale decisione viene data dal Sindaco notizia alla cittadinanza.

Art.3

Adunanze consiliari: convocazione

Le convocazioni del Consiglio sono fatte, nei termini e secondo le norme Statutarie, mediante avvisi scritti da consegnarsi al domicilio, anagrafico o eletto, di ciascun consigliere con l'elenco degli oggetti da trattare.

Ai sensi dell'art. 29 dello Statuto, il consigliere che risiede fuori dal Comune, deve segnalare alla Segreteria generale, entro dieci giorni dalla convalida della sua elezione, il proprio indirizzo e, dal cambio di residenza, il proprio indirizzo entro il Comune presso il quale possono essergli recapitati gli avvisi di convocazione. In caso diverso, l'avviso di convocazione è depositato presso la Segreteria comunale.

Le convocazioni per le sedute del Consiglio sono effettuate con le modalità ed i tempi previsti dall'art. 34 dello Statuto. Nel caso di convocazioni effettuate con le procedure d'urgenza, ai sensi del quarto comma del predetto articolo, un quinto dei consiglieri presenti può richiedere che ogni deliberazione venga differita al giorno seguente: la disposizione statutaria, si interpreta nel senso che la data esatta della convocazione viene stabilita in modo tale da far

trascorrere almeno 24 ore dall'effettuazione delle comunicazioni da effettuarsi, nel minor tempo possibile, ai consiglieri assenti. La stessa disposizione si applica nel caso di argomenti aggiunti entro i termini previsti per le convocazioni d'urgenza.

L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna adunanza deve essere pubblicato all'Albo comunale.

Delle sedute del Consiglio Comunale sarà data pubblicità in appositi spazi.

Art. 4

Publicità delle adunanze consiliari

Le adunanze sono di norma pubbliche

Gli Assessori non consiglieri partecipano alle adunanze del Consiglio Comunale, senza diritto di voto, per svolgere relazioni e fornire chiarimenti, notizie od informazioni loro richiesti, dal Consiglio. Hanno tuttavia diritto di parola nelle materie concernenti il loro referato.

Le adunanze si tengono in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportino apprezzamento circa la capacità, moralità o correttezza di persone o siano esaminati fatti e circostanze che richiedano valutazioni del tipo sopra indicato.

Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio e al segretario comunale, altri funzionari e dipendenti comunali o Assessori non consiglieri, autorizzati dal Presidente. Tutti i presenti sono vincolati al segreto d'ufficio su quanto abbia formato oggetto di discussione in seduta segreta

Art.5

Partecipazione del pubblico

Il pubblico presenzia alle adunanze nello spazio ad esso riservato; deve rimanere in silenzio e astenersi dal manifestare in qualunque modo approvazione o disapprovazione.

Art.6

Illustrazione dell'oggetto

Su particolari oggetti, il Presidente, il Sindaco o un Presidente di gruppo può proporre che l'illustrazione dell'argomento venga fatta da funzionari comunali o da collaboratori ed esperti. Se la maggioranza dei consiglieri non si oppone, la proposta di da' per accettata.

Art. 7

Impossibilità a partecipare

I consiglieri che non possono intervenire alla adunanza, devono darne tempestiva comunicazione al Segretario Comunale. Di fare tale comunicazione può essere incaricato anche uno dei colleghi intervenuti. Nell'uno o nell'altro caso l'assenza si considera giustificata e se ne dà atto al processo verbale.

Art. 8

Il Presidente del Consiglio Comunale: nomina e funzioni

Il Presidente del consiglio è eletto secondo le disposizioni contenute nell'art. 30 dello Statuto. L'attribuzione della presidenza delle sedute in caso di assenza o di impedimento del Presidente è parimenti disciplinata dal medesimo articolo statutario.

Il Presidente dell'assemblea consiliare rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne è l'oratore ufficiale, deve tutelarne la dignità e le funzioni, assicura il buon andamento dei lavori e modera la discussione degli affari che avviene secondo l'ordine delle votazioni, ne controlla e ne proclama il risultato.

Il Presidente provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione, concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla l'esito (coadiuvato dagli scrutatori, ove nominati) e ne proclama il risultato.

E' compito del presidente mantenere l'ordine e assicurare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, la regolarità delle discussioni e la legalità delle deliberazioni.

Il Presidente programma l'attività del Consiglio, con l'assistenza della Conferenza dei Presidenti di gruppo, di cui agli articoli 52 – 54 che seguono.

Il Presidente coordina, inoltre, l'attività delle Commissioni Consiliari, di cui agli articoli 55 e seguenti. Egli riceve i pareri, le richieste e le risoluzioni indirizzate dalle Commissioni Consiliari al Consiglio Comunale.

Il Presidente promuove i rapporti del Consiglio Comunale con il Sindaco, la Giunta, il Collegio dei revisori dei conti, il Difensore Civico e gli altri organismi cui il Comune partecipa.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli consiglieri.

Il Presidente ha l'iniziativa delle attività di informazione, di consultazione, di studio e di organizzazione necessarie per Favorire il miglior Funzionamento del Consiglio e delle Commissioni.

Per l'esercizio delle funzioni di Presidenza del Consiglio Comunale, il Consiglio medesimo può promuovere, con apposito atto deliberativo, l'istituzione di una specifica unità organizzativa. In mancanza, il Presidente si avvale del Servizio Affari Generali del Comune, tenuto conto e compatibilmente con le altre incombenze d'ufficio.

Inoltre, per far fronte ad eventuali spese di missione di consiglieri comunali, a spese per convegni e incontri di rilievo politico, cui partecipino consiglieri comunali, può essere costituito, all'interno del Bilancio Comunale, un apposito stanziamento, da utilizzarsi secondo le disposizioni del Presidente del Consiglio, sulla base delle quali il funzionario competente emetterà i provvedimenti di impegno e liquidazione.

Art.9

Sedute consiliari:apertura e verificasi legale

All'ora indicata nell'avviso di convocazione il Presidente fa procedere da parte del Segretario all'appello nominale.

Qualora i consiglieri non siano presenti nel numero necessario per la validità dell'adunanza, il Presidente dispone che si proceda ad un secondo ed eventualmente ad un terzo appello, a congrui intervalli di tempo, non superiori a mezz'ora ciascuno. In nessun caso però l'apertura della riunione può essere protratta complessivamente di oltre un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione.

Ove, adempiute le formalità di cui sopra, il Consiglio non risulti in numero legale, calcolato ai sensi dell'art. 38 dello Statuto, il Presidente dichiara deserta l'adunanza e ne fa dare atto a verbale, comunicando al Consiglio, all'inizio dell'adunanza successiva, i nomi dei consiglieri assenti non giustificati.

La riunione viene quindi rinviata alla data (giorno e ora) eventualmente fissata nell'avviso di convocazione.

Art. 10

Designazione scrutatori

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta l'adunanza e, premesse eventuali comunicazioni su fatti che possono interessare il Consiglio, procede alla designazione di tre scrutatori tra i consiglieri presenti, di cui almeno uno della minoranza, che lo assistono durante lo spoglio dei voti e con lui accertano il risultato delle votazioni palesi o segrete; la nomina degli scrutatori è obbligatoria in caso di scrutinio segreto.

Art. 11

Sedute consiliari: verifica del minimo legale in corso di seduta

Una volta iniziata l'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei componenti richiesto per la validità della seduta. I consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al segretario comunale, il quale, quando, in base a

tali comunicazioni, accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello necessario a rendere legale la seduta, ne avverte il Presidente, che può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Nel caso in cui dall'appello risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione, fino ad un massimo di 15 minuti, dopo di che viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti resta inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della seduta. I provvedimenti adottati anteriormente a detto accertamento si considerano validi.

L'adunanza che segue ad una prima iniziata con la presenza del numero legale ed interrotta per essere venuto meno detto numero, è anch'essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima seduta.

CAPO II

ESAME - DISCUSSIONE E VOTAZIONE DELLE PROPOSTE

Art. 12

Programmazione dei lavori del Consiglio

AI fine di programmare lo svolgimento dei lavori, il Presidente del Consiglio predispone l'elenco delle proposte di deliberazione, delle mozioni e delle richieste di dibattito, delle interrogazioni e delle interpellanze pervenute in ordine di presentazione.

Il suddetto elenco viene sottoposto alla valutazione della conferenza dei Presidenti di gruppo. Sentiti gli orientamenti emersi nella conferenza, il Presidente predispone l'ordine del giorno, nel quale le interrogazioni e le interpellanze possono essere indicate anche con una voce generica.

Quando l'attività del Consiglio sia programmata - con uno stesso ordine del giorno nell'arco di più sedute con uno stesso ordine del giorno, il Presidente, sentita la Commissione dei Capigruppo, disciplina la trattazione di eventuali interrogazioni ed interpellanze pervenute nel frattempo.

Il Segretario Comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza giuridico - amministrativa alle adunanze del Consiglio e ne cura le verbalizzazioni. Egli può chiedere al Presidente di intervenire per fornire informazioni o chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione, sia per richiedere il rinvio dell'argomento ad altra seduta nei casi in cui il consiglio intenda assumere una deliberazione difforme dalla proposta sulla quale sono stati acquisiti i prescritti pareri tecnico - amministrativi, secondo quanto previsto ai successivi articoli 15 e 23.

In caso di assenza o impedimento del Segretario lo sostituisce il Vice Segretario incaricato dal Sindaco ed autorizzato dall'Agenzia Regionale Segretari Comunali e Provinciali, ove necessario, in caso di prolungata assenza del Segretario o vacanza della Segreteria medesima.

Art. 13

Ordine della discussione

L'ora entro la quale si concludono le adunanze è stabilita, per singola seduta o periodicamente, dal Presidente, udita la conferenza dei capigruppo ed è comunicata al consiglio almeno all'inizio di seduta. Il Consiglio può decidere, all'inizio o nel corso dell'adunanza, di continuare i lavori oltre il termine prefissato, per concludere la trattazione degli affari all'ordine del giorno o di quelli particolarmente urgenti od importanti

All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il Presidente ed il Sindaco effettuano eventuali comunicazioni sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità: tra le comunicazioni del Sindaco figurano anche quelle relative ad eventuali provvedimenti di Giunta Comunale di prelievo del fondo di riserva.

Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi o dissentire, un consigliere per ciascun gruppo, per un tempo non superiore a cinque minuti.

Dopo le comunicazioni del Presidente e del Sindaco, i lavori consiliari si articolano nel modo seguente: prima viene data r i sposta alle domande di attualità, alle interrogazioni ed alle interpellanze per la durata stabilita dal presente regolamento. Di seguito si dà luogo ad eventuali dibattiti su fatti sopravvenuti all'ordine del giorno secondo le modalità e la durata previste dal presente regolamento e, infine, ai restanti oggetti nell'ordine indicato nell'avviso di convocazione.

Quando se ne presenti la necessità, il Presidente o un consigliere possono proporre al Consiglio la modifica dell'ordine degli argomenti da trattare.

In merito possono parlare oltre al Presidente, il proponente e, contro, un solo consigliere. La votazione sulla proposta di mutazione è fatta per alzata di mano e si ritiene approvata se ha riportato il voto favorevole dalla maggioranza dei votanti.

Il tempo a disposizione delle domande d'attualità, delle interrogazioni e delle interpellanze può venire posposto o soppresso solo col consenso di tutti i consiglieri firmatari presenti alla seduta ovvero quando la trattazione di un oggetto sia stata programmata nell'arco di più giorni o prosegua comunque in seduta successiva.

Art. 14

Discussione in fatti sopravvenuti di particolare importanza

Il Consiglio può discutere su fatti di particolare importanza sopravvenuti all'invio dell'ordine del giorno, purché il dibattito non dia luogo a deliberazione.

Il Consiglio può altresì discutere su fatti di particolare importanza quando si tratti di proposte incidentali connesse ad una proposta principale in discussione, sulla quale si manifestino notevoli dissensi.

Il consigliere che intenda avvalersi delle facoltà di cui ai precedenti commi ne informa il Presidente del Consiglio. Il Presidente consulta i Presidenti di gruppo consiliari. Ove il Presidente non decida sull'ammissibilità della proposta, egli sente il Consiglio, che si esprime senza discussione.

Ogni consigliere può intervenire per un tempo massimo di 10 minuti ed il tempo massimo impiegato da ciascun gruppo consiliare non deve mai superare i 20 minuti. Il proponente potrà parlare per 10 minuti, e l'assessore competente replicare per un tempo massimo di 10 minuti.

Su tali argomenti è ammessa la presentazione di ordini del giorno che esprimano sentimenti e opinioni del Consiglio e non impegnino il bilancio del Comune né modifichino le norme vigenti in qualsiasi ramo dell'amministrazione comunale.

Art. 15

Proposte di deliberazione

L'iniziativa delle proposte di deliberazione da sottoporsi al Consiglio spetta ai Consiglieri comunali, al Sindaco, all'Organo regionale di controllo e al Commissario ad acta da questo eventualmente nominato, nei casi di cui all'art. 141, comma 2 del Dlgs 267/2000, al collegio dei Revisori dei conti, nei casi di cui all'art. 239, comma 1, lett. e) del medesimo decreto legislativo..

Quando il titolare dell'iniziativa è un consigliere comunale, lo stesso riferisce intorno all'argomento in trattazione, illustrando la proposta.

Le proposte vengono date per lette salvo richiesta di lettura da parte di almeno un gruppo consiliare. Lo stesso dicasi per gli emendamenti presentati per iscritto prima dell'inizio della seduta.

Le proposte di deliberazione dovranno essere formalizzate per iscritto con l'indicazione di ogni requisito richiesto dalla legge, e depositate con gli atti relativi nei termini prescritti dalla legge.

Ogni consigliere ha diritto di prendere visione delle deliberazioni assunte dalla Giunta concernenti gli oggetti posti all'ordine del giorno e degli atti d'ufficio strettamente collegati.

Le proposte di deliberazione, formulate per iscritto e accompagnate da una relazione illustrativa sono sottoscritte dal proponente e inviate al Presidente, il quale trasmette al Sindaco le proposte di diversa provenienza (consiglieri o altri soggetti titolati), per la valutazione da parte della Giunta, previa effettuazione, a cura del Segretario Comunale, dell'istruttoria di cui all'art. 49 del Dlgs 267/2000

Ai sensi del citato art. 49 del Dlgs 267/2000, su ogni proposta di deliberazione deve essere espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, laddove necessario, rispettivamente dal responsabile della struttura/servizio interessato e dal responsabile dei servizi finanziari. Il responsabile dei servizi finanziari, nel suo parere, evidenzia la copertura finanziaria degli impegni derivanti dalla proposta di deliberazione. I pareri devono essere inseriti nella deliberazione originale. Nel caso non vi sia un soggetto responsabile di un dato servizio, il parere è espresso dal Segretario Comunale.

L'istruttoria è curata dal Segretario Comunale, il quale vigila a che i pareri siano espressi in modo chiaro, univoco ed esauriente.

La proposta di deliberazione, completa dell'istruttoria amministrativa e delle valutazioni del Sindaco e/o della Giunta viene trasmessa al Presidente e da questi, ove ritenuto opportuno ai sensi dell'art. 35 dello Statuto, alla commissione consiliare competente, per acquisirne il parere.

Nel caso in cui i pareri degli organi tecnico – amministrativi siano in tutto o in parte contrari, la proposta è restituita dal Presidente dell'Assemblea al proponente perché, esaminati detti pareri, decida se confermarla, modificarla o ritirarla. Nessuna proposta può proseguire il suo iter quando il parere contabile evidenzia la mancanza di copertura finanziaria.

Conclusa l'istruttoria, il Presidente iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

Quando il testo della deliberazione proposta viene emendato nel corso del dibattito o, comunque, successivamente alla formulazione del parere, il Segretario verifica la portata degli emendamenti e, quando questi abbiano rilevanza sostanziale, tale da rendere necessario acquisire nuovamente i pareri prescritti e ciò non possa avvenire seduta stante, egli chiederà al Consiglio il rinvio dell'argomento ad altra seduta

Art. 16

Modalità di intervento dei Consiglieri Comunali

Il consigliere parla rivolgendosi all'intero Consiglio anche quando si tratti di rispondere ad argomenti di altri consiglieri.

Nessuno può interloquire mentre un altro ha la parola, né è permesso interrompere l'oratore.

I consiglieri, durante i loro interventi, devono attenersi all'oggetto posto in discussione.

Quando il Presidente abbia richiamato per due volte un consigliere e questi non tenga conto del richiamo, il Presidente gli interdice la parola.

Art. 17

Modalità di intervento del Presidente del Consiglio

Il Presidente può sempre parlare, anche interrompendo la serie di coloro che hanno chiesto la parola, ma solo per muovere qualche osservazione o per fornire chiarimenti di fatto o per debito d'ufficio.

Il relatore ha facoltà di replicare per dare spiegazioni ovvero per dichiarare se accetti o respinga ordini del giorno o emendamenti presentati.

Art. 18

Articolazione del dibattito

Il dibattito si articola nel modo seguente: terminata l'illustrazione dell'argomento da parte del relatore, ogni consigliere può intervenire nella discussione dell'oggetto che si sta esaminando, chiedendo la parola al Presidente, che la concede, per turno, seguendo l'ordine delle richieste. Chiedendola contemporaneamente più consiglieri, egli determina a chi spetta.

Nella discussione, di norma, ciascun consigliere non potrà avere la parola sullo stesso argomento per più di due volte: la prima per non più di quindici minuti e la seconda per non più di dieci.

Il relatore replica in maniera concisa agli interventi, trattando insieme quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione.

Per oggetti di particolare importanza (quali i bilanci, regolamenti, ecc.) Il Presidente, sentita la Conferenza dei Presidenti di gruppo può decidere di modificare il tempo a disposizione di ciascun consigliere e di ciascun gruppo consiliare.

Il consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilatorio, essendo stato l'argomento sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire a condizione che siano intervenuti almeno il sindaco e un consigliere per ciascun gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare ad intervenire.

Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per dichiarazione di voto, ad un solo consigliere per ciascun gruppo e al Sindaco, per la durata non superiore a cinque minuti ciascuno. Qualora uno o più consiglieri dissentano dalla posizione dichiarata dal capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, entro gli stessi limiti di tempo, precisando la loro posizione.

Art. 19

Pareri delle commissioni e dibattito consiliare

Quando le competenti Commissioni consiliari abbiano espresso all'unanimità parere favorevole su una proposta, il Presidente passa senz'altro alla sua votazione.

Tre consiglieri o un Presidente di gruppo possono tuttavia far aprire il dibattito.

Art. 20

Intervento per fatto personale

A ciascun consigliere è consentito un eventuale ulteriore intervento per fatto personale, allorché egli si ritenga attaccato per la sua condotta o gli vengano attribuite opinioni diverse da quelle espresse o per mozione d'ordine quando vi sia un richiamo alla legge o al regolamento, o all'ordine del giorno o alla priorità di votazione.

Sulla ammissibilità dell'intervento per fatto personale e nel merito della mozione d'ordine, si pronuncia il Presidente.

Contro tale pronunciamento il consigliere ha sempre facoltà di appellarsi al Consiglio, il quale decide senza discussione, per alzata di mano.

Art. 21

Questione pregiudiziale e domanda di sospensiva

La questione pregiudiziale - ossia la richiesta che un dato argomento non debba discutersi - e la domanda sospensiva - ossia la richiesta che la discussione debba rinviarsi al verificarsi di condizioni o scadenze determinate - possono essere presentate da ogni consigliere dopo la presentazione della proposta di deliberazione e prima che il Presidente abbia aperto la discussione; se si vogliono presentare quando la discussione è in corso, devono essere formulate per iscritto prima che la seduta venga sospesa temporaneamente o chiusa definitivamente.

Sulla proposta decide il Consiglio senza discussione.

Art. 22

Richiamo all'o.d.g.

Il richiamo all'ordine del giorno comporta, qualora sia accolto, l'esclusione dell'esame delle singole parti di proposta ed ha la precedenza nella votazione.

Un solo consigliere, oltre il proponente, è ammesso a parlare a favore e non più di uno contro.

Art. 23

Emendamenti

Ciascun consigliere ha facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Gli emendamenti sono presentati, di norma, per iscritto al Presidente. Circa la lettura in aula degli emendamenti ed i pareri degli organi tecnico - amministrativi sui medesimi, si rinvia all'art. 15 che precede.

Ciascun consigliere durante la discussione può presentare per iscritto un ordine del giorno sull'oggetto, o sulla parte di esso in discussione, come pure emendamenti agli emendamenti presentati.

Gli ordini del giorno, gli emendamenti degli emendamenti possono essere ritirati in ogni momento prima della votazione.

Quando tutti i consiglieri che hanno chiesto di parlare hanno espresso il loro pensiero sull'argomento in trattazione, la discussione viene dichiarata chiusa dal Presidente.

Art. 24

Votazione delle proposte di deliberazione

Ogni proposta richiede una distinta votazione.

La votazione si distingue in "palese" e "segreta". La palese ha luogo per appello nominale o per alzata di mano. Sia la votazione palese che quella segreta possono aver luogo mediante dispositivo elettronico idoneo ad assicurare il rispetto dei requisiti di legge. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte dalla legge o dallo Statuto o nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.

Quando si deve procedere alla votazione di oggetti complessi e articolati, il Consiglio, su richiesta di un consigliere accolta dal Consiglio stesso senza discussione, può procedere per parti, per singoli articolati o per punti del dispositivo.

Se la votazione è avvenuta per parti, per singole voci o per punti del dispositivo, alla fine si deve passare alla votazione dell'oggetto nella sua globalità nel testo quale risulta votato per parti.

Art. 25

Ordine di votazione

L'ordine di votazione è il seguente:

- 1) la questione pregiudiziale, per la quale un dato argomento non deve discutersi;
- 2) la questione sospensiva, per la quale la discussione deve rinviarsi al verificarsi di .condizioni o scadenze determinate;
- 3) l'ordine del giorno puro e semplice, e cioè l'esclusione dell'esame delle singole parti di una proposta;
- 4) gli ordini del giorno a seconda che più si allontanino dalla proposta;
- 5) gli emendamenti agli emendamenti;
- 6) gli emendamenti, dando la precedenza agli, emendamenti soppressivi, poi a quelli modificativi, ed infine a quelli aggiuntivi;
- 7) la proposta principale.

E' però facoltà del Presidente derogare l'ordine di votazione degli ordini dei giorno nonché degli emendamenti e degli emendamenti agli emendamenti quando ciò si riveli utile per la chiarezza della votazione.

E' altresì sua facoltà di dichiarare, sentito il Consiglio Comunale, l'inammissibilità di emendamenti e di emendamenti agli emendamenti che per effetto di precedenti votazioni non abbiano più significato, degli ordini del giorno, degli emendamenti e degli emendamenti agli emendamenti redatti in termini oltraggiosi o sconvenienti, nonché degli emendamenti agli emendamenti estranei o che stravolgano gli emendamenti.

Art. 26

Approvazione della proposta

Terminate le votazioni, il Presidente, con l'assistenza dei tre scrutatori designati, ne riconosce e proclama l'esito, indicando distintamente il numero dei votanti, il numero dei voti favorevoli, quello dei voti contrari ed il nome dei consiglieri astenuti ed annunciando, quando ne sia il caso, i nomi delle persone elette.

L'argomento in trattazione si intende approvato se, esaurita l'eventuale discussione e posto in votazione, ha ottenuto la maggioranza dei votanti, salvo che la legge prescriva una maggioranza speciale; respinto se non raggiunge tale maggioranza.

Anche le modifiche proposte dai consiglieri debbono ottenere, per ritenersi approvate, la maggioranza dei votanti.

Per maggioranza dei votanti si intende la metà più uno di coloro che prendono parte alla votazione. In caso che i votanti siano in numero dispari, la maggioranza è data dal numero intero immediatamente superiore alla giusta metà. Nel caso di votazione segreta, le schede bianche, le schede non leggibili e quelle nulle si computano per determinare il numero dei votanti.

In caso di parità di voti la proposta non è approvata; la votazione infruttuosa per parità di voti non preclude la rinnovazione del voto. Salvo i casi particolari disciplinati dalla legge, una deliberazione non approvata per infruttuosa terza votazione non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione o votazione.

Nelle votazioni palesi o segrete i consiglieri che dichiarino di astenersi o che, comunque, si astengano dal prendere parte alla votazione, ma siano presenti in aula, non si computano nel numero dei votanti, ma in quello necessario per la validità dell'adunanza, ai sensi dell'art. 40 dello Statuto.

I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni nelle quali possano avere un interesse diretto o indiretto, proprio o di loro parenti od affini, ai sensi dell'art. 78, comma 2 del Dlgs 18.8.2000, n. 267. L'obbligo di astensione comporta l'obbligo di assentarsi dall'adunanza per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni. I Consiglieri tenuti ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario comunale, che ne dà atto a verbale.

Nelle elezioni di persone in seno ad organi interni od esterni al Comune, nei casi in cui leggi, regolamenti o specifici statuti non prevedano disposizioni diverse, dovrà essere sempre assicurata la presenza di consiglieri di minoranza. Per minoranza consiliare si intende l'insieme dei consiglieri che non hanno espresso voto favorevole sugli indirizzi generali di governo esposti dal Sindaco, ai sensi dell'art 30, comma 10 dello Statuto, o chi si sia successivamente dissociato con dichiarazione formale espressa in Consiglio Comunale. In tutti i casi in cui vada assicurata la presenza di una rappresentanza della minoranza consiliare e non siano predeterminate le modalità di votazione, il Presidente comunica le modalità della votazione in modo da assicurare tale rappresentanza: ciascun consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi e restano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. Qualora tra coloro che hanno riportato il maggior numero di voti non figurino il numero di rappresentanti garantito alla minoranza, vengono eliminati uno o più di coloro che hanno riportato il maggior numero di voti (partendo da chi ha ottenuto il minor risultato relativo) fino a che non risulti eletta la rappresentanza di minoranza garantita.

Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun gruppo comunicare alla Presidenza il nominativo del consigliere

designato. Il Presidente procede alla costituzione dell'organo o della rappresentanza comunale, dandone comunicazione al Consiglio.

CAPO III

VERBALI DELLE DELIBERAZIONI - MODIFICHE E PUBBLICAZIONE

Art. 27

Verbali delle deliberazioni

Il verbale di cui il riassunto sommario è dato per letto dall'assemblea, ritenendosi che i consiglieri, nell'intervallo tra le adunanze, abbiano avuto modo di leggerlo e di essere quindi in grado egualmente di fare osservazioni e rilievi, è sottoposto all'approvazione del Consiglio, di norma, nella prima seduta successiva o, comunque, nel minor tempo possibile. Se sul verbale nessun consigliere muove osservazioni, esso si intende approvato senza votazione. Occorrendo una votazione, questa avrà luogo per alzata di mano.

Sul processo verbale non è consentito prendere la parola per rinnovare la discussione sugli oggetti che vi sono riportati, né correggere il pensiero espresso nell'adunanza cui si riferisce il verbale, oppure per fatto personale. E' invece possibile richiedere la correzione di errori o imprecisioni nella presentazione dello svolgimento dei fatti o del contenuto delle dichiarazioni o degli interventi riportati a verbale.

Le eventuali rettifiche devono essere consentite dal Consiglio ed il silenzio varrà per consenso.

Se vi è opposizione, è data la parola all'opponente o ad uno di essi se sono due o più, e ad altro oratore in senso contrario; indi il Consiglio vota per alzata di mano, dopodiché il Presidente proclama l'approvazione del verbale con le eventuali rettifiche deliberate.

I nastri portanti le registrazioni delle sedute del Consiglio Comunale potranno essere cancellati solo dopo l'approvazione dei verbali ai quali si riferiscono.

CAPO IV

INTERROGAZIONI - INTERPELLANZE - MOZIONI - ORDINE DEL GIORNO - RACCOMANDAZIONI - RISOLUZIONI.

Art. 28

Forme di intervento dei Consiglieri Comunali

Ciascun consigliere, per esplicitare le sue funzioni di informazione, di controllo e di indirizzo può impiegare le seguenti forme di intervento: la domanda d'attualità, l'interrogazione, l'interpellanza, la mozione, l'ordine del giorno e la raccomandazione.

Art. 29

Domande d'attualità

Ciascun consigliere, fino ad un'ora prima dell'adunanza del Consiglio, può depositare una domanda d'attualità formulata in termini succinti, su fatti recenti. Il Sindaco o l'Assessore interessato, risponde, dopo aver letto la domanda, per la durata di due minuti.

Eguale tempo è concesso al consigliere per dichiarare la propria soddisfazione o insoddisfazione. Il Sindaco e gli Assessori rispondono all'inizio dell'adunanza e per la durata complessiva di 20 minuti.

Il Sindaco può chiedere termini per documentarsi, con risposta scritta entro le 48 ore; in caso di mancata risposta, tuttavia, il consigliere interrogante può far iscrivere la domanda di attualità al ruolo delle interrogazioni.

Art. 30

Interrogazioni

L'interrogazione è una domanda scritta fatta al Sindaco o alla Giunta, per sapere se un fatto che interessa l'Amministrazione è vero, se una data informazione è pervenuta alla Giunta, se la Giunta sia o meno per prendere qualche decisione su determinati argomenti o a quale punto si trovi la soluzione di un affare e simili.

Art. 31

Interpellanze

L'interpellanza consiste in una domanda, rivolta per iscritto circa i motivi e gli intendimenti della condotta della Giunta in ordine ad un determinato affare o ai criteri in base ai quali è stato preso un provvedimento

Art. 32

Interrogazioni ed interpellanze: procedura

L'interrogante o l'interpellante parlano, dopo ottenuta risposta, per dichiarare se sono, o no, soddisfatti e per quali ragioni.

Tali dichiarazioni sono consentite a un solo firmatario dell'interrogazione o dell'interpellanza ed il tempo ad esse destinato non può eccedere i 5 minuti. Alla replica del Consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del Presidente oppure del Sindaco o dell'Assessore interessato.

Le interrogazioni e le interpellanze strettamente connesse tra loro per argomento, vengono trattate contemporaneamente, sentito il parere degli interpellanti/interroganti.

Nelle adunanze nelle quali vengono discussi lo Statuto, il bilancio preventivo, il consuntivo, il piano regolatore e le sue varianti generali, non è iscritta all'ordine del giorno la trattazione di interpellanze od interrogazioni.

Le interrogazioni e le interpellanze comportano l'obbligo di risposta della Giunta nell'adunanza immediatamente successiva alla loro presentazione, salvo eventuali eccezioni, che devono essere motivate dalla Giunta medesima; se dichiara di dover differire la risposta, la Giunta precisa in quale successiva adunanza essa è disposta a rispondere. In ogni caso la Giunta è tenuta a rispondere, nella adunanza immediatamente successiva alla presentazione, solo se interrogazioni ed interpellanze siano pervenute almeno otto giorni prima dell'adunanza stessa.

Art. 33

Interrogazioni ed interpellanze: ordine di trattazione

All'inizio dell'adunanza, e dopo le domande di attualità, viene data risposta prima alle interrogazioni e poi alle interpellanze, secondo l'ordine di presentazione e per la durata di quaranta minuti. Trascorso questo termine, il Presidente rinvia le interrogazioni e le interpellanze non svolte all'adunanza successiva. Non possono essere trattate nella stessa adunanza più di due interrogazioni o interpellanze presentate dallo stesso consigliere.

Qualora il consigliere interrogante o interpellante sia assente al momento della trattazione dell'interrogazione o dell'interpellanza, alla medesima viene data risposta scritta, a meno che l'interrogante o interpellante non abbia giustificato l'assenza prima della riunione, nel qual caso l'interrogazione o l'interpellanza stessa è trattata nella seduta successiva.

Art. 34

Interrogazioni ed interpellanze a risposta scritta

Nel presentare un'interrogazione o un'interpellanza, o successivamente, il consigliere può dichiarare che intende avere risposta scritta. In questo caso il Sindaco o l'Assessore competente devono rendere la risposta entro quindici giorni; la risposta è data per iscritto all'interrogante/interpellante e, per conoscenza, al Presidente del Consiglio.

Quando la Giunta riconosce che un'interrogazione o un'interpellanza hanno carattere di urgenza, può rispondere subito in deroga a quanto disposto dall'art. 32.

Il consigliere può altresì richiedere che la risposta venga data in commissione consiliare.

Art. 35

Mozione

Dicesi mozione una proposta concreta tendente a provocare un giudizio sulla condotta e sull'azione del Sindaco o della Giunta e/o un voto circa i criteri da seguire nella trattazione di un affare.

Una mozione può essere proposta da ogni consigliere e comporta l'iscrizione all'ordine del giorno dell'adunanza immediatamente successiva alla sua presentazione, purché sia presentata per iscritto almeno 8 giorni prima della riunione del Consiglio.

Per le modalità del dibattito e le votazioni vale quanto stabilito per ogni proposta di iniziativa consiliare.

Qualora l'assemblea lo consenta, più mozioni relative ad argomenti identici o connessi possono formare oggetto di una sola discussione.

La mozione comporta l'adozione di un voto.

Art. 36

Ordine del giorno

Gli "ordini del giorno" consistono nella formulazione di un voto politico – amministrativo su fatti o questioni di interesse della comunità per i loro riflessi locali, nazionali o internazionali, che investono problemi politico – sociali di carattere generale.

Sono inseriti all'ordine del giorno della seduta successiva del Consiglio, se consegnati in scritto al protocollo del comune almeno 8 giorni prima dell'adunanza. Quelle consegnate successivamente, su proposta del proponente e con l'assenso del Consiglio, possono essere trattate nella prima adunanza, alla fine dell'ordine del giorno.

Qualora "l'ordine del giorno" sia relativo ad argomenti già inseriti all'ordine del giorno del Consiglio, questo può essere discusso e votato nell'ambito dell'esame dell'argomento cui si riferisce.

Il consigliere proponente legge l'ordine del giorno e lo illustra per non più di cinque minuti. Subito dopo intervengono il Sindaco od un Assessore per precisare la posizione della Giunta e non più di un consigliere per gruppo, ciascuno per un massimo di cinque minuti

A conclusione della discussione l'ordine del giorno viene posto in votazione.

La trattazione degli ordini del giorno deve rientrare nel limite massimo di un'ora di tempo.

Il consiglio stabilisce, tenuto conto delle proposte formulate dal presentatore, le forme di pubblicità da darsi agli ordini del giorno approvati.

Il Sindaco dispone in conformità a tali decisioni.

Art. 37

Interrogazioni ed interpellanze nello stesso argomento: assorbimento

Le interrogazioni e le interpellanze sullo stesso argomento cui si riferiscono le mozioni sono assorbite dalla discussione sulle mozioni stesse e gli interroganti e interpellanti sono iscritti a parlare dopo il primo firmatario delle mozioni, presente, secondo l'ordine costituito dalla data di presentazione delle interrogazioni o interpellanze.

Art. 38

Raccomandazioni

La raccomandazione è una sollecitazione che i consiglieri possono rivolgere all'Amministrazione, al fine di ottenere maggior sollecitudine nel disimpegnare alcune

pratiche, o perché venga messo allo studio un determinato problema, o perché si adottino taluni provvedimenti.

Art. 39

Risoluzioni delle Commissioni Consiliari

Ciascuna commissione consiliare può votare, negli affari di propria competenza, risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o definire indirizzi su specifici argomenti.

Si adottano, in quanto applicabili, le norme relative alla presentazione, discussione e votazione delle mozioni.

CAPO V DISPOSIZIONI VARIE

Art. 40

Firmatari di proposte

Quando non sia altrimenti stabilito, agli effetti della discussione viene considerato soltanto il primo tra i firmatari di ogni testo, che sia presente quando detto testo è in discussione.

Art. 41

Consultazione generale della popolazione

La consultazione generale della popolazione nei casi ammissibili su oggetti di particolare importanza sui quali il Consiglio sia chiamato a deliberare, è disciplinata da apposito regolamento.

Art. 42

Revoca dei rappresentanti del Comune

Il Sindaco ed il Consiglio, secondo le rispettive competenze di nomina, possono procedere con provvedimento motivato alla revoca di singoli rappresentanti dagli stessi nominati ed alla loro sostituzione. Il nuovo nominato o designato resta in carica fino alla normale scadenza dell'organo del quale viene a far parte.

Art. 43

Adunanza “aperta” di Consiglio Comunale

Quando rilevanti motivi di interesse della comunità lo rendano opportuno, il Presidente del Consiglio, sentiti il Sindaco e la Conferenza dei Presidenti di gruppo, può convocare l'adunanza “aperta” del Consiglio Comunale.

Tali adunanze hanno carattere straordinario e alle stesse, con i componenti del Consiglio, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Enti Pubblici, di organismi a carattere associativo, di comitati di cittadini, interessati ai temi da discutere.

In tali particolari adunanze il Presidente consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati.

Durante le adunanze “aperte” del Consiglio non possono essere adottate deliberazioni od assunti impegni di spesa a carico del Comune.

Art. 44

Svolgimento delle sedute consiliari: decisione del Presidente

Per tutti i casi che possono presentarsi nello svolgimento delle sedute consiliari e che non siano previsti e disciplinati dal presente regolamento o dalla legge, provvederà il Presidente,

salvo appello seduta stante al Consiglio, qualora il provvedimento da lui preso venga contestato da qualche consigliere.

Art. 45

Diritto d'accesso dei Consiglieri Comunali

I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato.

I consiglieri comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge o per regolamento.

I Consiglieri hanno diritto, anche su richiesta informale all'ufficio competente, al rilascio di copia delle deliberazioni del Consiglio, e della Giunta, dei verbali delle commissioni consiliari, delle ordinanze sindacali e delle determinazioni dei responsabili di struttura. Inoltre gli stessi, con motivata richiesta scritta, hanno diritto ad avere copia dei verbali delle altre commissioni comunali, dei bandi e dei verbali di gara, delle petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dalle consulte comunali. Il rilascio di copia avviene entro i tre giorni feriali successivi alla richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi o di non rapido reperimento, nel qual caso verrà comunicato al consigliere il maggior termine necessario per il rilascio. Il Segretario comunale, qualora, su segnalazione dell'ufficio competente, rilevi la sussistenza di impedimenti al rilascio delle copie richieste, ne informa entro il termine predetto il consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono indicati i motivi che non consentono il rilascio. Le copie sono rilasciate in carta libera e senza rimborso spese, con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti relativi all'esercizio del proprio mandato da parte dei consiglieri.

L'esercizio dei diritti di cui ai primi tre commi è effettuato dai consiglieri rivolgendosi direttamente al Segretario comunale o al responsabile dell'ufficio competente.

I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge

Art. 46

Pubblicità e controllo delle deliberazioni

Le deliberazioni adottate dalla Giunta o dal Consiglio, contestualmente all'affissione all'albo, sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri presso la Casa Comunale. Esse sono soggette al controllo, nei casi in cui la legge lo prevede e limitatamente alle illegittimità denunciate, quando un quinto dei consiglieri ne faccia richiesta scritta, con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni di pubblicazione.

Tali richieste, contenenti i nominativi e la sottoscrizione dei consiglieri, gli estremi della deliberazione (data, numero, oggetto) e le illegittimità denunciate, devono essere indirizzate al Segretario Comunale e, per conoscenza, al Sindaco e all'organo competente all'esercizio del controllo ai sensi dell'art. 127 del Dlgs 18.8.2000, n. 267 e fatte pervenire entro il termine indicato nel precedente comma.

Il Segretario comunica al presidente, e ai consiglieri che ne hanno fatto richiesta, l'esito del controllo.

E' di competenza del Sindaco l'eventuale iniziativa per la richiesta al Consiglio di confermare le deliberazioni di Giunta ritenute viziate dall'organo di controllo, ai sensi del citato art. 127 del Dlgs 267/00.

Art. 47

Status dei Consiglieri Comunali

I Consiglieri comunali, per l'esercizio del loro mandato, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite previste dalla legge.

Ai consiglieri comunali spetta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del consiglio e per non più di un'adunanza al giorno. Se l'adunanza si protrae oltre le ore 24 del giorno per il quale è stata convocata, ai Consiglieri spetta l'indennità di presenza anche per il giorno successivo.

La medesima indennità spetta ai consiglieri comunali per l'effettiva partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari permanenti o speciali, formalmente costituite e convocate, nonché per la partecipazione alla conferenza dei capigruppo.

L'indennità di presenza spetta ai consiglieri comunali anche per le sedute delle commissioni comunali istituite da leggi statali o regionali, nella stessa misura prevista per le adunanze del Consiglio.

Le indennità di presenza, nelle ipotesi sopra elencate, non sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata.

Ogni consigliere comunale può chiedere, con lettera diretta al Presidente, di essere considerato in ferie per un periodo di tempo complessivo non superiore a due mesi nel corso dell'anno solare, senza obbligo di fornire motivazioni. Il Presidente ne dà comunicazione al Consiglio, alla prima adunanza.

TITOLO II

CAPO VI

GRUPPI CONSILIARI E CONFERENZA DEI PRESIDENTI DI GRUPPO

Art. 48

Appartenenza ai gruppi consiliari

Tutti i consiglieri debbono appartenere ad un gruppo consiliare.

Entro dieci giorni dalla prima seduta, ogni consigliere è tenuto ad indicare, per iscritto, al Presidente del Consiglio il gruppo del quale intende fare parte.

I Consiglieri che entrano a far parte del Consiglio, nel corso del quinquennio amministrativo, debbono indicare al Presidente del Consiglio, entro dieci giorni dalla convalida, a quale gruppo intendono appartenere.

Art. 49

Composizione dei gruppi consiliari

Ciascun gruppo deve essere composto da almeno tre consiglieri.

I consiglieri che non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un gruppo formano d'ufficio il gruppo misto.

Un gruppo può essere composto anche da un solo consigliere, purché il consigliere sia l'unico rappresentante o di una lista che ha ottenuto un solo seggio o del gruppo misto.

Nuovi gruppi consiliari possono costituirsi, ricorrendo al requisito di cui al 1° comma, nel corso del quinquennio amministrativo.

Art. 50

Nomina dei Presidenti dei gruppi consiliari

Ciascun gruppo provvede, entro 20 giorni dalla data della deliberazione di convalida dei consiglieri, alla nomina del proprio Presidente.

Di tale nomina viene data comunicazione al Presidente del Consiglio, anche in caso di successiva sostituzione.

In mancanza della designazione, sarà considerato Presidente il consigliere anziano di ciascun gruppo, con esclusione dei consiglieri nominati alla carica di assessore.

Per consigliere anziano si intende colui che ha ottenuto il maggior numero di voti calcolati ai sensi dell'art. 42 dello Statuto e, in caso di parità di voti, il più anziano di età.
E' data facoltà ai gruppi consiliari di designare anche un Vice Presidente.

Art. 51

Sede di attività dei gruppi consiliari

Per l'attività dei gruppi consiliari vengono messi a disposizione idonei locali nella sede municipale.

Art. 52

Conferenza dei Presidenti di gruppo

I Presidenti di gruppo formano la Conferenza dei Presidenti di gruppo.

Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio o, in caso di impedimento, da chi ne svolge le funzioni ai sensi dello Statuto, e vi assiste il Segretario generale o suo delegato, che redige un sommario verbale.

La Conferenza dei Presidenti di gruppo costituisce organismo assimilato alle Commissioni consiliari.

Art. 53

Convocazione delle conferenze dei presidenti di gruppo

La conferenza dei Presidenti di gruppo viene convocata dal Presidente del Consiglio, per sua determinazione o su richiesta scritta di un componente.

L'avviso scritto di convocazione, riportante l'ordine del giorno, deve essere fatto pervenire almeno due giorni prima della riunione.

In casi straordinari di urgenza, la riunione può essere convocata dal Presidente del Consiglio nelle vie brevi prescindendo dall'osservanza dei termini e delle modalità di cui al comma precedente. In particolare, la Commissione può essere convocata nel corso di una seduta di Consiglio, con breve sospensione della stessa, per risolvere questioni procedurali attinenti alla seduta medesima.

Alle riunioni della conferenza dei Presidenti di gruppo possono intervenire il Presidente, ovvero il Vice Presidente, ovvero altro componente del gruppo appositamente delegato dal Presidente.

Alle riunioni della conferenza il Sindaco è invitato ad assistere.

Art. 54

Funzioni della conferenza dei presidenti di gruppo

La conferenza dei Presidenti di gruppo è organismo consultivo del presidente del Consiglio, per la programmazione dell'attività del Consiglio.

Spetta alla Conferenza dei Presidenti di gruppo, oltre ai compiti previsti dai precedenti artt. 12, 18 e dal comma che precede, esaminare eventuali proposte di modifica del presente regolamento e prendere cognizione delle eventuali modifiche intervenute nella costituzione dei gruppi consiliari.

CAPO VII

COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 55

Costituzione

Sono costituite le seguenti 3 commissioni consiliari permanenti:

1) "Affari generali e istituzionali - Personale - Bilancio e attività economiche";

2) "Uso ed assetto del territorio - Lavori pubblici - Ecologia e difesa ambiente - Igiene pubblica";

3) "Pubblica istruzione - Cultura - Sport e Servizi socio-sanitari".

Art. 56

Composizione

Le Commissioni sono composte da consiglieri comunali, nominati con provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale su designazione dei rispettivi Presidenti di gruppo.

Analoga procedura si attua per le sostituzioni dovute a dimissioni o altre cause.

Le dimissioni da Presidente o da componente della commissione vanno presentate per iscritto, tramite il servizio di protocollo del Comune, al Presidente del consiglio e divengono irrevocabili dalla data di presentazione.

Il consigliere dimissionario partecipa alle riunioni della Commissione fino alla nomina del successore.

Art. 57

Esclusioni

Tutti i consiglieri devono appartenere ad almeno una commissione.

Non possono appartenere alle commissioni il Sindaco e gli Assessori esterni.

Le commissioni permanenti sono costituite da consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi.

Art. 58

Assistenza di esperti

La commissione, su oggetti aventi particolare rilevanza tecnico - specialistica, può autorizzare ciascun gruppo a farsi assistere da un esperto designato, di volta in volta, dal presidente del gruppo.

Art. 59

Partecipazione

Il Sindaco e gli Assessori preposti ai settori interessati, qualora questi ultimi non facciano parte della commissione, partecipano con diritto di parola e senza diritto di voto alle sedute delle commissioni, alle quali vengono formalmente invitati.

Possono altresì assistere alle riunioni il Presidente del Consiglio, gli altri Assessori ed i Presidenti delle altre commissioni permanenti, che con le stesse modalità vengono informati della convocazione e dell'ordine del giorno della riunione.

Art. 60

Nomina del Presidente e prima convocazione

Ciascuna Commissione nomina nel proprio seno un Presidente ed un vice Presidente. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della commissione, da tenersi normalmente entro 20 giorni dalla nomina. Con le stesse modalità è eletto il Vice presidente della commissione. Il Presidente della commissione comunica al Presidente del Consiglio la propria nomina e quella del Vice Presidente; il Presidente del Consiglio rende note le nomine al Consiglio Comunale ed al Sindaco. In caso di assenza od impedimento lo sostituisce il Vice Presidente e, in subordine, il componente più anziano di età. La prima convocazione della commissione, per l'elezione del presidente e del vice presidente, è effettuata dal Presidente del Consiglio.

Ogni qualvolta sia richiesta una votazione, ciascun gruppo dispone complessivamente di tanti voti quanti sono i consiglieri comunali del gruppo stesso.

Ciascun commissario dispone di un numero di voti pari al quoziente fra il numero dei voti attribuiti al gruppo ed il numero dei consiglieri del gruppo stesso assegnati alla Commissione.

Art. 61

Convocazioni successive

Le commissioni sono convocate dal Presidente o, in sua vece, dal vice Presidente, di sua iniziativa ovvero su richiesta scritta, indicante gli oggetti da discutere, presentata da due membri assegnati alla Commissione.

Il Presidente del Consiglio, al fine del buon andamento dei lavori consiliari, può chiedere ai presidenti delle commissioni di inserire all'ordine del giorno delle rispettive commissioni specifici argomenti.

L'avviso di convocazione è notificato ai consiglieri commissari almeno tre giorni prima della seduta salvo casi d'urgenza.

Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire con delega, nelle singole sedute, da un altro Consigliere del proprio gruppo, ancorché non facente parte della commissione.

Nessun consigliere può ricevere più di una delega.

Le sedute delle commissioni sono valide quando sia presente, almeno tramite delega, la metà dei membri che le costituiscono e questi rappresentino, complessivamente, almeno la metà dei voti esprimibili dai commissari.

Ad ogni commissione viene assegnato, con mansioni di segretario, un impiegato comunale.

Nella impossibilità di presenza di un impiegato comunale le funzioni di segretario saranno svolte da un commissario designato dalla commissione.

Delle sedute vengono redatti i verbali sotto forma di resoconto sommario; essi vengono sottoscritti dal Presidente e dal segretario e inviati ai commissari entro 15 giorni dalla seduta; i verbali, inoltre, vengono depositati, anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi cui si riferiscono.

Il segretario della Commissione provvede alla conservazione dei verbali.

Art 62

Funzioni

Le commissioni permanenti costituiscono articolazioni del consiglio comunale ed hanno funzioni istruttorie, consultive e propositive al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni del Consiglio.

Le commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio alle stesse rimessi dal Presidente del consiglio stesso su proposta dei soggetti aventi diritto di iniziativa, nonché allo svolgimento dei compiti e delle attività di cui ai successivi articoli 63, 64 e 65. La Giunta Comunale, inoltre, prima dell'assunzione delle deliberazioni di propria competenza di adozione dei piani urbanistici attuativi, sottopone i piani medesimi al parere della seconda commissione consiliare. Su richiesta della Commissione Consiliare preposta, la Giunta relazione periodicamente sulla attività autorizzatoria svolta dall'Ufficio Tecnico in materia di Edilizia Privata.

Le commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma nel più breve tempo, riferendo al Consiglio mediante il verbale di commissione. D'intesa con il Presidente dell'Assemblea, il Presidente di commissione può anche riferire verbalmente al consiglio sui lavori della commissione.

Il Presidente di commissione può iscrivere altresì all'ordine del giorno altri oggetti vertenti su materie di competenza della Commissione; analoga facoltà è data a due commissari.

Salva unanime decisione di tutti i commissari presenti, viene comunque data priorità ai pareri sulle deliberazioni ed agli oggetti deferiti dal Consiglio.”

Art. 63

Pareri

Spetta alle commissioni permanenti esprimere parere sugli argomenti o sulle proposte di deliberazione sottoposte al loro esame ai sensi dell'art. 62 che precede.

Se richiesto, il parere è reso mediante la presentazione di succinte relazioni da parte della Commissione.

Per l'espressione del parere non si dà luogo a votazione formale, ma ciascun commissario sottoscrive il parere cui aderisce.

Qualora non si raggiunga l'unanimità nella espressione del parere, possono essere presentate relazioni di maggioranza e minoranza.

Le ratifiche delle deliberazioni assunte dalla Giunta coi poteri del Consiglio sono sempre sottoposte alla competente commissione consiliare.

Art. 64

Altre funzioni: delibere quadro e progetti

Le commissioni concorrono alla formulazione di delibere quadro e progetti che la Giunta intenda presentare al Consiglio, con modalità di volta in volta concordate tra l'Assessore competente ed il Presidente della Commissione.

Art. 65

Altre funzioni: relazioni su particolari problemi

Il Consiglio può investire le Commissioni permanenti dello studio di particolari problemi, sui quali le Commissioni presenteranno una o più relazioni nei termini stabiliti dal Consiglio.

Art. 66

Ulteriori facoltà di informazione e consultazione

Nell'ambito della propria competenza, le Commissioni possono assumere informazioni sull'andamento di enti, aziende, società, consorzi cui il Comune è interessato; consultare organismi e strutture rappresentative operanti nell'ambito territoriale di interesse del Comune; procedere ad audizioni ed indagini conoscitive; avvalersi della consulenza di dipendenti del Comune e delle Aziende.

Per le eventuali spese si fa rinvio all'ultimo comma dell'art. 8 che precede.

Art. 67

Riunioni congiunte

Più commissioni possono decidere di riunirsi congiuntamente, quando la materia all'ordine del giorno sia di interesse comune.

Art. 68

Commissioni consiliari speciali

Il Consiglio può istituire commissioni consiliari speciali per l'esame di problemi particolari, stabilendone la durata, la composizione e le modalità di funzionamento.

Quando non ne delibere apposta disciplina, si adatterà il presente regolamento in quanto applicabile.

Art. 69

Commissioni consiliari speciali di indagine

Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei suoi membri, può istituire, al suo interno, commissioni speciali d'indagine sull'attività dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 44, secondo comma, del Dlgs 18.8.2000 n. 267. La deliberazione di istituzione della commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine, il termine per concluderla e riferire al consiglio. Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Ciascun gruppo designa il nominativo del o dei propri Consiglieri nella commissione. Il Consiglio comunale provvede alla nomina della Commissione nel suo complesso e all'individuazione del suo Presidente, da scegliersi tra i consiglieri di opposizione, ai sensi dell'art. 44, primo comma del citato Dlgs 267/00; per l'elezione del Presidente della commissione, è sufficiente la maggioranza relativa dei voti.

La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del suo Presidente, il segretario comunale ed i funzionari del comune mettono a disposizione della commissione tutti gli atti relativi all'oggetto dell'inchiesta o ad esso connessi. La Commissione

può, inoltre, effettuare l'audizione di membri del Consiglio, del Sindaco e della Giunta, del Collegio dei Revisori, del Difensore Civico, del Segretario Comunale e dei dipendenti del Comune, dei rappresentanti del Comune in altri enti o organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi, salvo il caso in cui ciò pregiudichi eventuali azioni giudiziarie in atto. Le convocazioni e le risultanze dei lavori restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della commissione. I componenti la commissione ed i soggetti uditi sono tenuti al segreto d'ufficio.

Nella relazione al Consiglio la commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti a notizie eventualmente acquisite, nel corso delle indagini, su fatti che non siano risultati direttamente o indirettamente connessi con l'ambito stabilito per le indagini medesime. Su tali fatti e notizie è mantenuto il segreto d'ufficio.